

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 11 OTTOBRE 2000

N. 122

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI ALESSANO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 69 dell'8-4-1992.

Pag. 5782

COMUNE DI VEGLIE (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 84 del 28-7-1995.

Pag. 5785

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI ALESSANO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 69 dell'8-4-1992.**COMUNE DI ALESSANO
PROVINCIA DI LECCE****Modifiche allo Statuto comunale a seguito delle Legge 191/98, 120/99 e 265/99.****Art. 1 (art. 2 co. 1 L. 265/99)
Autonomia statutaria****L'art. 1 è sostituito dal seguente:**

Il Comune di Alessano:

- a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
- b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per se e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

**Art. 6 bis
Consiglio comunale dei ragazzi****Introdurre:**

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

**Art. 6 ter
Consulta cittadina degli studenti**

1. Il Comune può istituire la Consulta cittadina degli studenti.

2. La Consulta, composta dai rappresentanti eletti nei consigli d'istituto delle scuole presenti in Alessano e dai rappresentanti eletti nella Consulta Provinciale, esprime valutazioni preliminari e proposte inerenti agli interessi e alle esigenze degli studenti.

3. Le modalità ed il funzionamento della Consulta degli studenti sono disciplinati dalla relativa delibera istitutiva.

**Art. 6 quater
Principio di partecipazione**

1. Il Comune di Alessano in attuazione del principio di partecipazione dei cittadini di cui al successivo art. 55 può istituire forme di consultazione sia dei "Rappresentanti di quartiere" che delle varie Associazioni, operanti sul Territorio ed iscritte nel relativo Albo.

2. La composizione ed il funzionamento degli organismi di consultazione sono disciplinati da apposito Regolamento.

**Art. 9
Competenze e attribuzioni**

Al comma 1, sostituire "nell'art. 23 del" con "nel".

**Art. 10 (art. 11 co. 10 L. 265/99)
Sessioni e convocazioni**

Comma 2 - sostituire con:

ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data stabilita.

Art. 10 (art. 28 co. 5 L. 265/99)

Comma 3 - eliminare:

"La convocazione deve avvenire nei modi e nei termini dell'art. 125 T.U. 4-2-1915, n. 148".

**Art. 10 bis (art. 11 co. 10 L. 265/99)
Linee programmatiche di mandato**

Introdurre:

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da rea-

lizzare durante il mandato politico-amministrativi.

2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno *annuale*, il consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque *entro il 30 settembre*. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 11 (art. 1 co. 1 L. 265/99)

Al comma 2 - aggiungere:

Ove il consiglio comunale dovesse introdurre commissioni con funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 13 (art. 11 co. 4 L. 265/99)

Introdurre comma 2 bis:

Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del consiglio, sia ordinarie che straordinarie e/o d'urgenza, è dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo consiliare. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, l'avvio del procedimento, amministrativo.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.

Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 17 (art. 11 co. 9 L. 265/99)

Al comma 1 - eliminare:

“unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo”.

Eliminare 2° comma.

Art. 17 (art. 11 co. 11 L. 265/99)

Comma 7 - eliminare.

Art. 18 (art. 11 co. 7 L. 265/99) Composizione della Giunta

Sostituire: il comma 1 con il seguente:

“la giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che può oscillare da un minimo di 4 ad un massimo di 6.

Tra gli assessori, uno è investito della carica di vicesindaco.”

Art. 19 (art. 8 co. 4 L. 120/99)

Al comma 1 lett. a): - eliminare “dimissioni,”

Art. 19 (art. 11 co. 15 L. 265/99)

Aggiungere al comma 2, secondo periodo dopo le parole consiglieri assegnati “senza computare a tal fine il sindaco”

Art. 19 (art. 37 co. 2 L. 142/90)

Comma 2: - sostituire le parole “non oltre 20 (venti)” con “non oltre 30 (trenta)”.

Art.20 Competenze della giunta

Sostituire con:

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso o di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- n) approva il PEG su proposta del direttore generale.

Art. 21 (art. 11 co. 1 L. 265/99)

Comma 1: - Gli organi collegiali deliberano validamente in 1ª convocazione con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto".

Comma 2: - introdurre "per la validità delle sedute di seconda convocazione deve esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale; al comma 5° eliminare "e dal consigliere anziano".

Art. 23

Sostituire il titolo con "attribuzioni di amministrazione".

Art. 23 (art. 3 L. 265/99)

Alla lett. i): - eliminare la parola "consultivi";

Art. 23 (art. 2 L. 191/98)

Eliminare la lett. k)

Art. 23 (art. 6 L. 127/97)

Alla lett. m) aggiungere: alla parola "del segretario comunale" - "- direttore generale".

Art. 23 (C.C.N.L.)

Eliminare alla lett. m) "di settore".

Art. 26 (art. 8 co. 4 L.120/99)

Al comma 3 aggiungere "così come modificato dall'art. 8, comma 4, L. n. 120/99".

Aggiungere il comma 5: "In caso di impedimento o assenza temporanea del Vicesindaco, le funzioni di questi sono esercitate rispettivamente dal Consigliere anziano in Consiglio Comunale e dall'Assessore più anziano di età in Giunta Comunale".

Art. 27 (C.C.N.L.)

Al comma 1, secondo periodo - eliminare le parole "dei settori".

Art. 30 (C.C.N.L.)

Al comma 1, eliminare le parole "di settori".

Art. 33 (C.C.N.L.)

Al comma 3, eliminare le parole "di settore".

Art. 34 (C.C.N.L.)

Al comma 1, sostituire "di settore" con "di area delle posizioni organizzative, settori, uffici e unità operative".

Art. 35 (C.C.N.L.)

Al comma 1, sostituire "qualifiche funzionali" con "categorie professionali".

Al comma 2, secondo periodo - sostituire "alle qualifiche di posti di" con "ai posti in".

Art. 36 (C.C.N.L.)

Al comma 1, sostituire le parole "per la qualifica" con "per le categorie professionali".

Art. 63

Aggiungere il 2° comma:

In attuazione del precedente comma, è prevista la Consulta delle Associazioni, per il funzionamento e la composizione della quale si rinvia ad apposito Regolamento.

Art. 67 (art. 3 L. 265/99)

Al comma 1, eliminare la parola "consultivi".

Al comma 2, aggiungere "Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale,
- b) regolamenti
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici alternativi;

Art. 67 (art. 3 L. 265/99)

Introdurre il comma 2 bis:

"Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci".

Art. 68 (art. 3 L. 265/99)

Al comma 1, eliminare "di indirizzo".

Introdurre il comma 1 bis:

"Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 50% più 1 degli aventi diritto".

Introdurre il comma 3:

"Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa".

**Art. 68 bis
(Azione popolare)**

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Ente.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8-7-1986 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, che spettano al Comune e di competenza del Giudice ordinario.

Art. 73 (errore materiale)

Al comma 8, aggiungere: "della legge 127/97".

Art. 80 (art. 3 co. 1 L. 265/99)

Al comma 1, sostituire con:

"Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune".

COMUNE DI VEGLIE (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 84 del 28-7-1995.

**COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce****STATUTO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 10-07-2000.

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI****Articolo 1****IL COMUNE DI VEGLIE**

1. Il Comune di Veglie rappresenta la propria comunità, ne tutela i valori e le tradizioni culturali, civili e

religiose, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune, nel rispetto della Costituzione, della Legge e dello Statuto, esercita i propri poteri e funzioni in autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione Puglia secondo il principio di sussidiarietà: tali funzioni potranno pertanto essere svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune di Veglie valorizza la funzione ed il ruolo del cittadino, assicura trasparenza, efficacia ed imparzialità all'azione amministrativa, promuove la partecipazione dei cittadini singoli ed associati, delle organizzazioni sociali e di volontariato, garantendo i diritti di libertà, di uguaglianza, di giustizia sociale e la centralità della persona, assicurando in ogni caso la parità e le pari opportunità tra i due sessi.

**Articolo 2
STEMMA E GONFALONE**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di COMUNE DI VEGLIE.

2. Lo stemma del Comune di Veglie, come da decreto del Capo del Governo in data 27 maggio 1929, è: "d'azzurro, al cannone sul suo affusto, addestrato da tre palle una su due, il tutto al naturale". (come da disegno allegato).

3. Il Comune ha il proprio gonfalone e ne fa uso nelle cerimonie ufficiali secondo le norme di legge e secondo l'apposito regolamento.

4. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone, ai fini non istituzionali, sono vietati se non preventivamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

**Articolo 3
IL COMUNE DI VEGLIE - TERRITORIO**

1. Il Comune di Veglie comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Veglie è situato all'interno della Provincia di Lecce, nel territorio dell'antica Terra d'Otranto, si estende su una superficie di Kmq. 61,35 e confina con i Comuni di Salice Salentino, Campi Salentina, Novoli, Carmiano, Leverano e Nardò.

**Articolo 4
PRINCIPI PROGRAMMATICI**

1. Il Comune tutela le fasce più emarginate della popolazione avvalendosi anche dell'opera delle associazioni di volontariato, realizza e promuove la solidarietà della comunità locale a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi, predisponendo adeguate forme di protezione e strutture di servizio sociale.

2. Assicura e concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali con l'obiettivo di promuovere l'elevazione della qualità della vita.

3. Il Comune opera per favorire condizioni di pari opportunità per tutti i cittadini. Prevede tempi e modalità di organizzazione della vita urbana adeguati alle esigenze dei cittadini, singoli ed associati.

4. Opera per la tutela della salute, fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, e riconosce il valore formativo della pratica sportiva.

5. Tutela e valorizza, promuovendo e sostenendo anche la partecipazione di soggetti pubblici e privati, le risorse ambientali, culturali, storiche ed artistiche del territorio comunale, diffondendone il valore di bene primario della comunità.

6. Garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella comunità. Previene e rimuove le cause che impediscono lo sviluppo della persona, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività. Attua nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, gli interventi sociali e sanitari previsti nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

7. Riconosce l'importanza del ruolo sociale delle donne e ne tutela l'applicazione garantendo generali condizioni di pari opportunità.

8. Il Comune riconosce la libertà di culto di tutte le religioni e mantiene rapporti di collaborazione con le comunità religiose esistenti in Veglie, sostenendo ogni valida azione nel campo sociale per lo sviluppo e la promozione umana.

9. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme ad altre istituzioni nazionali ed internazionali alla riduzione dell'inquinamento assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

10. Il Comune indirizza e promuove lo sviluppo economico della comunità locale sostenendo il valore primario dell'impresa agricola, apprestando e gestendo aree attrezzate per insediamenti produttivi e sistemi di servizi reali alle imprese, promuovendo lo sviluppo dell'artigianato e delle attività turistiche nonché un'ordinata espansione delle strutture turistico - ricettive, assicurando un razionale sistema di distribuzione commerciale sul territorio e garantendo la tutela del consumatore.

11. Il Comune, con metodo di pianificazione urbanistica, garantisce l'armonico sviluppo del territorio; opera in difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione dei fattori di inquinamento, nella salvaguardia delle attività produttive nel territorio.

12. Il Comune organizza un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione, parcheggi, verde e

spazi pubblici, tecniche di smaltimento dei rifiuti di ogni natura, adeguato alle esigenze della comunità locale, al fine di garantire idonee forme di aggregazione sociale, la mobilità individuale e collettiva, il superamento dei vari tipi di barriere e la pubblica igiene.

13. Il Comune promuove, anche d'intesa con altri Enti, la realizzazione di opere di rilevante interesse nei settori di propria competenza.

14. Il comune diffonde la cultura d'Europa come entità sovranazionale, in cui la molteplicità di storie, culture e costumi, costituisce la base della sua unità politica; inoltre si impegna a ricercare ogni forma di collaborazione per la realizzazione delle iniziative di solidarietà e cooperazione in favore dei paesi in via di sviluppo.

TITOLO II INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 5 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa. Cura l'istruzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a loro conoscenza programmi, iniziative, decisioni e atti di particolare rilevanza, consentendone l'utilizzazione ai cittadini e alle organizzazioni sociali.

2. Organizza conferenze e incontri, stabilisce rapporti con gli organi di informazione ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3. I documenti amministrativi del Comune, delle istituzioni e delle aziende comunali sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco (dichiarazione questa redatta su conforme parere del responsabile individuato ai sensi dell'articolo 8 della Legge 31-12-1996 n. 675 dei successivi regolamenti emanati e dei pareri resi pubblici dal Garante per il diritto alla riservatezza) che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

4. Apposito regolamento assicura l'accesso dei cittadini ai documenti amministrativi ed indica le categorie di atti di cui può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali.

5. Allo scopo di dare piena attuazione ai principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990 n. 241 è istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico.

A tale ufficio sono attribuite le seguenti competenze:

- a) servizi all'utenza dei diritti di partecipazione di cui al capo III della Legge n. 241 del 1990;
- b) informazioni all'utenza relativa agli atti ed allo stato dei procedimenti;
- c) ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;

d) promozione ed attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.

L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati dal piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

Articolo 6 ALBO PRETORIO

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.

2. Il Messo comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

3. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

4. Tutti gli atti soggetti a pubblicazione, in assenza di speciali disposizioni di legge regolamentari, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Articolo 7 INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardano l'azione amministrativa del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi.

2. Le proposte organicamente formulate - preventivamente sottoposte all'esame di proponibilità sotto il profilo giuridico, in rapporto agli strumenti generali del Comune, da parte della Commissione Consiliare competente - le istanze e le petizioni sono sottoposte all'esame degli organi cui il cittadino o i cittadini intendono rivolgersi, entro trenta giorni dal deposito. La Commissione ammette alla discussione, a richiesta, una delegazione dei presentatori. Gli organi comunali competenti adottano i provvedimenti definitivi entro i successivi sessanta giorni.

3. I soggetti presentatori di atti di intervento partecipativo possono richiedere l'assistenza del Difensore Civico.

4. Il Sindaco, a conclusione dell'iter procedurale, darà comunicazione al soggetto o ai soggetti interessati del relativo esito, entro quindici giorni, motivando adeguatamente l'eventuale diniego.

5. Il Regolamento prevede procedure e modalità di presentazione, accettazione ed esame delle iniziative di partecipazione avanzate nel rispetto dei termini stabiliti da questo articolo.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

7. Ciascun elettore può far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Articolo 8 REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSITIVO ABROGATIVO

1. Il Sindaco, può indire referendum consultivi della Comunità locale su provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, quando lo richiedano 800 elettori residenti nel Comune, salvo i limiti di cui al successivo articolo.

2. È indetto, altresì, referendum propositivo su questioni interessanti l'intera Comunità locale e nelle materie di cui sopra, allorquando lo richiedano 800 elettori residenti.

3. I quesiti possono essere formulati anche in modo da consentire la scelta tra due o più opinioni relative alla stessa questione.

4. È indetto referendum abrogativo su provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo, allorquando lo richiedano 800 cittadini iscritti nelle liste elettorali.

5. La richiesta del Comitato Promotore deve essere sottoscritta da almeno dieci elettori del Comune di Veglie.

6. Una Commissione consiliare istituita all'inizio della legislatura, e composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l'istanza entro 15 giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale o con altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il presidente del consiglio lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

7. Il Consiglio Comunale, fermo restando che è tenuto ad esprimersi sulla materia oggetto del referendum, entro i successivi sessanta giorni deve deliberare in conformità alla volontà popolare espressa dalla maggioranza assoluta dei voti validi, sempre che alla consultazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

8. Il Regolamento definisce le ulteriori modalità di attuazione disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità della richiesta di referendum.

9. Il Comune fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto referendario anche nel caso che lo stesso venga promosso da altri Enti intermedi con spese a carico dell'Ente promotore.

Articolo 9 LIMITI AL REFERENDUM

1. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento di interesse generale della comunità locale, in merito al quale il Consiglio o la Giunta comunale hanno competenza deliberativa, tranne che in materia di:

- a) tributi e tariffe, bilancio e contabilità, assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
- b) acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti e concessioni;
- c) elezione, nomina, designazione, decadenza, revoca;
- d) personale del Comune, di sue aziende speciali o istituzioni;
- e) Statuto o regolamenti;
- f) atti amministrativi esecutivi di norme legislative o regolamentari;
- g) tutela delle minoranze etniche, religiose e degli immigrati extra-comunitari.

2. La proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di cinque anni.

3. Una tornata referendaria non può essere indetta prima che siano decorsi almeno diciotto mesi dall'attuazione di un'altra precedente tornata, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto indetta per il rinnovo del Consiglio Provinciale e Comunale. È consentito l'accorpamento di più quesiti referendari sino ad un massimo di cinque.

Articolo 10 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione ai vari momenti dell'attività amministrativa, garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, coinvolgendole nella gestione dei servizi.

2. Il Consiglio Comunale, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri, istituisce l'albo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, assicurando loro, nella materia di rispettiva competenza, l'esercizio di funzioni consultive e di iniziativa in ordine alla predisposizione di programmi e piani.

3. Il regolamento determina le modalità attraverso cui le consulte, associazioni, organizzazioni, movimenti e comitati di cittadini che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune.

4. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della Legge n. 349/86 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Articolo 11 DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune può istituire, anche avvalendosi di forme associate, l'Ufficio del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali ed enti con-

trollati dal Comune, segnalando, anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge n. 142/1990, della legge 241/1990, dell'art. 17, comma 39, della legge n. 127/97, dello Statuto e dei regolamenti del Comune, nonché dei regolamenti delle aziende speciali e degli enti controllati dal Comune.

2. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune, aritmeticamente arrotondato computando il Sindaco. Qualora nella prima votazione non si sia raggiunto il quorum di cui sopra, nella stessa seduta si procede ad ulteriore votazione nella quale è ugualmente richiesta la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati. Qualora in tale votazione non si raggiunge la maggioranza prescritta, il Presidente del Consiglio convoca una nuova seduta del Consiglio comunale per l'elezione del difensore civico con le modalità sopra descritte.

Se anche in quest'ultima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta, occorre convocare una nuova seduta del consiglio comunale nella quale viene eletto a difensore civico chi abbia riportato i voti di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta.

3. Il Difensore Civico, che deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Veglie, è scelto tra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico - amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

4. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

- a) coloro che hanno un'età inferiore agli anni 40 e superiore agli anni 70;
- b) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio siano o siano stati membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali e comunali, eletti negli organismi delle Unità Sanitarie locali, componenti della Sezione Decentrata di Controllo;
- d) coloro che nell'ultimo quinquennio siano o siano stati amministratori di aziende, istituzioni, società ed enti cui partecipi il Comune, i titolari di contratti d'opera o di prestazione professionale con il Comune o aziende, istituzioni, società ed enti cui partecipi il Comune;
- e) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nell'ultimo quinquennio incarichi direttivi o esecutivi nei partiti ad ogni livello;
- f) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso per reati dolosi.

5. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, che non sia fatta cessare entro venti giorni dal suo verificarsi e l'ineleggibilità operano di diritto e comportano la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.

7. Il Difensore Civico cessa dalla carica:

- a) alla scadenza del mandato quadriennale;
- b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
- c) quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri, ne delibera la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali.

8. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su proposta scritta dei cittadini singoli o associati. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

- a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, eventualmente previo colloquio informativo con lo stesso, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione incontrata;
- b) in caso di gravi e persistenti inadempienze della amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l'esercizio dei poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisati dal regolamento;
- c) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
- d) sollecita il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco - che hanno obbligo di provvedere - ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il Consiglio Comunale;
- e) trasmette al Consiglio Comunale gli atti ritenuti illegittimi per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 17, comma 39, della Legge n. 127/97;
- f) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività, formulando anche suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

9. La materia del pubblico impiego non costituisce oggetto dell'intervento del Difensore Civico.

10. Il Difensore Civico esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie di atti necessari. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento.

11. I consiglieri comunali non possono proporre richieste di intervento del Difensore Civico se non nei casi previsti dalla legge.

12. Il Difensore Civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli del Comune e degli enti dipendenti, il cui numero e le cui qualifiche sono stabilite dalla Giunta Comunale in applicazione dei criteri generali di indirizzo formulati dal Consiglio Comunale, sentito il titolare dell'incarico.

13. Al Difensore Civico spetta un'indennità pari a quella massima prevista dalla normativa statale per il vice sindaco lavoratore non collocato in aspettativa.

TITOLO III INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI

Articolo 12 COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali attribuitegli dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, realizza, con le proprie ordinarie risorse di bilancio, oppure mediante appositi finanziamenti, gli interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2. In particolare:

- a) agevola la fruizione da parte dei soggetti portatori di handicap dei servizi di pubblico trasporto, l'attivazione di specifici servizi ovvero l'attivazione di convenzioni tariffarie con auto pubbliche;
- b) favorisce la partecipazione dei soggetti disabili alle attività sportive e del tempo libero esistenti sul territorio con particolare riguardo a coloro che hanno maggiore difficoltà ad essere inseriti nel contesto sociale;
- c) crea le condizioni e sostiene l'autonomo accesso alla cultura ed all'informazione;
- d) promuove l'assistenza domiciliare con prestazioni a carattere domestico, sociale e infermieristico;
- e) favorisce il mantenimento del soggetto disabile nel proprio nucleo familiare, anche attraverso sussidi economici per le famiglie che non sono in grado di provvedervi;
- f) favorisce iniziative di carattere sperimentale nei centri di animazione e socializzazione per soggetti disabili gravi e gravissimi che, oltre a una funzione assistenziale, curino anche l'aspetto dell'inserimento;
- g) attua la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata e la tutela del posto del lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
- h) fornisce ogni altro sussidio economico e tecnico per il conseguimento delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Articolo 13 VOLONTARIATO

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo, il Comune intende avvalersi delle prestazioni di volontariato, sia in forma singola che associata, previa convenzione con i relativi organismi, o dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva, secondo la normativa vigente.

Articolo 14 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune, per il coordinamento delle iniziative e degli interventi previsti dai precedenti articoli, adot-

ta il metodo della consultazione permanente con gli Organismi di partecipazione.

2. Gli Organismi di partecipazione presentano proposte ed esprimono pareri sulle questioni e sui provvedimenti diretti a favorire il superamento di ogni stato di esclusione della vita sociale.

3. Il Comune promuove, altresì, d'intesa con i predetti Organismi indagini di studio rivolte e reperire i dati necessari per una ulteriore qualificazione dell'intervento pubblico nel settore, nonché la divulgazione delle relative conoscenze.

Articolo 15

SERVIZIO DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO

1. Per l'assolvimento dei compiti di cui al presente titolo provvederà l'Ufficio di cui all'articolo (3) 5 del presente Statuto.

2. In attesa dell'istituzione del Servizio Relazioni con il Pubblico le competenze sono affidate all'Ufficio di Segreteria.

TITOLO IV ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 16

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta, e il Sindaco. 2. Sono organi statutari: il Presidente del Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni consiliari e il Difensore Civico.

2. Sono organi di partecipazione: le consulte dei cittadini, il consiglio comunale dei ragazzi.

Articolo 17

CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AMMINISTRATORI

1. I componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai piani normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o di affini fino al 4° grado. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3. Il comportamento degli Amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni, competenze e responsabilità, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona Amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei Dirigenti.

Art. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio esplica la propria attività attraverso:

- a) atti di indirizzo;
- b) gli atti di cui all'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 oltre ad altri eventuali atti previsti dalle disposizioni vigenti;
- c) atti di controllo da individuarsi nell'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale eletto tra i consiglieri nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti e il giuramento del Sindaco.

Articolo 19

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE LIMITAZIONE DEL MANDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1. Sono determinate dalla Legge la composizione, l'elezione, la durata del Consiglio Comunale nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri Comunali.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare il mandato fino alla nomina dei loro successori e gli incarichi esterni loro attribuiti.

7. I Consiglieri Comunali che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'Organo consiliare. A tal proposito il Sindaco o, se nominato, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, a comunicargli l'avvio del relativo

procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

8. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, all'inizio ed alla fine del mandato copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Articolo 20 SURROGAZIONE E SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il seggio di Consigliere Comunale che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso di sospensione di un Consigliere ci si deve attenere a quanto previsto dall'art. 4/bis dalla Legge n. 55/1990 come modificata, da ultimo, dalla Legge 13-12-1999 n. 475.

Articolo 21 DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, Lettera *b*, n. 2 della Legge 142/90, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della Legge n. 127/97.

Articolo 22 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio - che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data, ad eccezione della seduta di 1^a adunanza, che viene convocata dal Sindaco.

2. Le sessioni consiliari sono:

- a) ordinarie, quando il Consiglio è convocato per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
- b) straordinarie, in tutti gli altri casi;
- c) urgenti, quando la convocazione del Consiglio è ritenuta indifferibile.

Articolo 23 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del consiglio è eletto nella 1^a adunanza e, subito dopo la convalida degli eletti, con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio a scrutinio segreto.

2. L'elezione del Vice Presidente, che sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, ha luogo subito dopo, con votazione separata e con le stesse modalità.

3. Con la stessa maggioranza assoluta dei membri, il Consiglio può revocare il Presidente, solo ed esclusivamente per inadempienze connesse con i compiti affidati dal presente Statuto.

4. Le funzioni e i poteri del Presidente sono fissati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o comunque cessazione del Presidente, il Consiglio è presieduta dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che non riveste carica di assessore, più anziano di età.

Articolo 24 REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Consiglio adotta e modifica, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, i regolamenti di propria competenza.

Articolo 25 REGOLAMENTO CONSILIARE

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, viene approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. Il Regolamento fissa inoltre le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie e disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e quello dei gruppi consiliari costituiti.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:

- a) il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, permanenti e speciali, la costituzione dei Gruppi Consiliari e della Conferenza dei Capi Gruppo;
- b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;
- c) i procedimenti relativi alle nomine e alle designazioni di competenza consiliare;
- d) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;

- e) l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti delle istituzioni ed aziende speciali;
- f) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune;
- g) la convocazione del Consiglio Comunale e la disciplina della 1^a adunanza.

3. Il Regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:

- a) disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli consiglieri comunali anche in ordine al diritto di accesso alle informazioni, dei gruppi consiliari, del Sindaco, della Giunta comunale in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare nella sede medesima i titolari dei diritti di partecipazione;
- b) assicurare l'attuazione del programma della Giunta comunale nei tempi da essa stabiliti salvo il diritto dei gruppi consiliari ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte del programma;
- c) assicurare l'esercizio del diritto dei gruppi consiliari, anche di minoranza, di portare le proprie proposte alla valutazione del Consiglio.

Articolo 26 I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

2. Ogni consigliere ha diritto:

- a) di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) di formulate interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo;
- c) di ottenere tempestivamente dai competenti uffici del Comune informazioni e copia degli atti utili all'espletamento del proprio mandato, senza alcuna spesa.

3. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente comma sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del presente Statuto e più in generale secondo le prerogative dei Consiglieri comunali previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

5. I permessi, le licenze, le indennità, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

6. Ai Consiglieri Comunali, su specifica richiesta individuale, deve essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minore onere finanziario.

7. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla carica.

Articolo 27 IL CONSIGLIERE ANZIANO

1. Le funzioni che la legge ed il regolamento asse-

gnano al Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere eletto con la maggiore cifra individuale.

Articolo 28 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti determinandone le materie di competenza. Può istituire commissioni consultive temporanee e speciali con compiti di studio di particolari questioni. Può istituire, altresì, commissioni di controllo e di garanzia attribuendone la presidenza ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, assicurando la rappresentanza alla minoranza.

Articolo 29 I GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al presidente del Consiglio unitamente all'indicazione del nome del Capo Gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capi gruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

Articolo 30 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute, il Presidente del Consiglio comunale insedia la conferenza dei Capi gruppo, quale commissione Consiliare permanente.

2. La conferenza dei Capi gruppo presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, programma i lavori del consiglio e il calendario delle attività.

3. Il Sindaco ha facoltà di partecipare alle riunioni.

Articolo 31 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco, è l'organo di governo del Comune con competenza generale e residuale. Esercita tutte le funzioni amministrative che non rientrano tra le competenze riservate dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario, ai Responsabili dei Servizi.

2. Riferisce al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi generali e settoriali entro la seconda sessione ordinaria dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Esercita funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali stabiliti dagli atti fondamentali del Consiglio.

4. Compete in particolare alla Giunta:

- a) adottare i provvedimenti di assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale in applicazione della disciplina giuridica e degli accordi approvati con DD.PP.RR. nonché degli accordi integrativi demandati alla contrattazione decentrata e, per questi ultimi, con riferimento alle qualifiche formali rivestite e previste nella pianta organica, adottare i provvedimenti delle graduatorie concorsuali nonché l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale finalizzando tale attività regolamentare al raggiungimento di obiettivi che garantiscano la massima funzionalità ed economicità di gestione, con esclusione di quelle attività che concernono la gestione ed amministrazione del personale;
- b) provvedere, nell'ambito dei programmi annuali e triennali concementi le opere pubbliche approvati dal Consiglio, indicanti anche i relativi contenuti, le priorità e gli importi, all'approvazione dei progetti, dei programmi esecutivi e di tutti i provvedimenti che non comportano gli impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti Comunali alla competenza dei responsabili dei Servizi;
- c) deliberare, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio, in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione Comunale, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- d) deliberare in materia di liti attive e passive oltre che in materia di rinunce e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi;
- e) approvare il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, che dovrà prevederne le modalità di convocazione.

Articolo 32 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 7 Assessori, due dei quali possono essere esterni al Consiglio con esperienze professionali attinenti all'incarico. Il regolamento consiliare disciplina gli specifici requisiti di eleggibilità degli Assessori esterni al Consiglio.

2. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari senza diritto di voto.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al ter-

zo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

4. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla.

5. Nella composizione della Giunta è garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

Articolo 33 ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Il Sindaco può nominare Assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contemporaneamente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori.

Articolo 34 ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con la maggioranza dei voti sempre che partecipi alla seduta la maggioranza dei suoi componenti.

3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

4. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge e dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento amministrativo, del Segretario o dei Funzionari responsabili.

Articolo 35 IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento e dopo l'approvazione dell'atto deliberativo inerente eventuali ineleggibilità e/o incompatibilità a ricoprire la carica, di osservare lealmente la Costituzione italiana. Dopo tale giuramento si insedia formalmente nella propria carica.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed ha come segno distintivo della propria carica una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Co-

mune da portarsi a tracolla; convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio nei casi stabiliti dal presente Statuto; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

4. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5. Il Sindaco:

- a) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, in attuazione del regolamento organico predisposto dalla Giunta comunale, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, anche a carattere temporaneo e particolare, gli incarichi di collaborazione esterna secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'art. 51 e dall'art. 51/bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dello Statuto e dell'apposito regolamento;
- b) agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune, previa adozione di apposito atto deliberativo;
- c) promuove davanti all'Autorità Giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
- d) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Puglia, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici nonché, d'intesa con i rispettivi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti;
- e) indice i referendum comunali;
- f) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

6. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio Comunale delle richieste di stipula di accordi di programma pervenute dai soggetti abilitati ed indica le determinazioni che ritiene di assumere in riferimento ad esse stipulandone, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, le relative convenzioni.

7. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

8. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età.

9. Il Sindaco può affidare agli Assessori, mediante delega, funzioni di sua competenza.

10. Il Sindaco attribuisce deleghe a Consiglieri comunali non assessori su problemi specifici e temporanei.

Articolo 36

LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO

1. Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

5. Il Consiglio, qualora ritenga il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

TITOLO V

ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 37

1. Il Comune di Veglie, nell'intento di garantire la partecipazione dei cittadini alla vita politico - amministrativa, istituisce quali organi propositivi e consultivi, le Consulte dei cittadini e il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Articolo 38

LE CONSULTE DEI CITTADINI

1. Le modalità di istituzione e funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 39

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita comunitaria, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: Ambiente, Territorio, Viabilità, Sport, Tempo libero, giochi, cultura, spettacolo, associazionismo, volontariato, assistenza ai disabili e agli anziani.

3. Le modalità di istituzione e funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO VI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 40 PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

1. L'attività amministrativa del Comune si informa al principio della programmazione.

2. Il Comune, a tal fine, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, piani settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro attuazione.

3. Agli Organi del Comune competono le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività amministrativa mentre la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria è attribuita alla sfera burocratica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Organizzazione.

Articolo 41 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione generale degli Uffici e dei Servizi, disciplinata da apposito regolamento, si articola in settori e servizi, garantendo una elevata flessibilità delle strutture e delle risorse umane e la individuazione delle relative disponibilità, anche in riferimento a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

2. L'organizzazione deve ispirarsi, innanzitutto, ai principi e criteri di cui ai titoli I, II e III del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, assicurando il coordinamento infrastrutturale mediante idonei strumenti.

3. Per il perseguimento di particolari obiettivi, interventi e/o progetti ovvero allorché sia necessario associare una pluralità di competenze professionali, attitudini ed esperienze possono essere costituite strutture temporanee secondo le norme previste dal regolamento.

4. I responsabili delle strutture permanenti e di quelle temporanee, nel rispetto delle professionalità dei dipendenti, organizzano il lavoro e la gestione delle risorse umane nelle materie di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia e correttezza amministrativa. Dovrà essere garantita, comunque, ad ogni responsabile di servizio autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento delle competenze attribuite. Autonomia che non prescinde dagli strumenti di controllo per quanto riguarda l'assegnazione delle pratiche ed i tempi di espletamento delle stesse.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e di quelli di cui al presente titolo, disciplina l'organizzazione amministrativa dell'Ente, ispirata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

6. Il Regolamento disciplina, fra l'altro, la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accessi e modalità concorsuali, nonché li-

miti, criteri e modalità per l'attribuzione degli incarichi a Dirigenti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, delle collaborazioni esterne e per la costituzione di uffici di "staff" posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, anche avvalendosi di collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non può eccedere quella del mandato di detti organi elettivi. In tale ultimo caso, al fine di un contenimento della spesa, si potrà provvedere sia con una gestione coordinata del servizio con altri enti locali, sia utilizzando rapporti di collaborazione coordinata e continuativa secondo modalità e criteri da predeterminare col regolamento.

7. L'ordinamento degli uffici e dei servizi deve, altresì, assicurare l'integrazione del sistema informativo al fine di consentire la circolazione delle informazioni sia all'interno che all'esterno dell'ente pure per agevolare la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, nonché la realizzazione, anche in associazione con altri enti, di un permanente sistema di formazione, aggiornamento, quantificazione e specializzazione del personale, avvalendosi delle competenze interne e, ove occorra, di apporti didattici e/o organizzativi esterni.

Articolo 42 IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Sindaco con i criteri e le modalità stabilite dalla Legge.

2. Il Segretario Generale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui provvedimenti di detti organi.

3. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e dei servizi e ne coordina l'attività, salvo nel caso in cui, ai sensi delle vigenti norme e con le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento, non sia stato nominato, previa apposita convenzione deliberata dai Consigli dei Comuni interessati, un Direttore Generale.

4. Al Segretario Generale spetta, altresì, in particolare:

- a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercitare ogni altra funzione attribuita dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti, o conferita dal Sindaco.

Il Sindaco, qualora non ritenga di nominare il Direttore Generale, ricorrendone le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 51/bis della legge n. 142/1990, può

conferire le relative funzioni al Segretario Generale, stabilendo, con deliberazione della Giunta Comunale, un'indennità aggiuntiva.

Articolo 43 FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SETTORI

1. Ai Funzionari responsabili delle strutture di massima dimensione (Settori), con la collaborazione dei responsabili dei servizi, sotto la sovrintendenza ed il coordinamento del Segretario Generale ovvero del Direttore Generale, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali o dell'area direttiva, a tempo determinato, per far fronte ad esigenze di tipo dirigenziale, di alte specializzazioni o di funzionari dell'area direttiva, al di fuori della dotazione organica, contestualmente all'incarico, deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili della struttura organizzativa interessata.

3. Ai funzionari responsabili dei settori compete, in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f) le attestazioni, certificazione, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

4. Le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili di settore - che prescindono dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi - debbono essere fissate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tenendo conto sia delle attitudini che delle capacità professionali di ciascun dipendente prescelto, salvaguardando la competenza del Sindaco in tale materia, ai sensi dell'art. 36, comma 5/ter della Legge n. 142/90.

Articolo 44 PARERI

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto ed acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possano far conseguire all'amministrazione gli obiettivi che l'atto su cui il parere è espresso intendeva perseguire.

Articolo 45 GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. I servizi pubblici gestibili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione dei fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorso con altri soggetti pubblici e privati.

I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali di rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Articolo 46 SERVIZI LOCALI

1. Il Consiglio comunale approva, con scadenza almeno triennale, il piano generale dei servizi pubblici erogati dal Comune. Il piano deve indicare l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi ed il piano finanziario d'investimento e gestione.

2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico - finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

3. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di comuni e consorzio, anche previo accordo di programma.

4. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.

5. A seguito di risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

6. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali ed economici, il personale del Comune adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta, deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso il comune, previo adeguamento della pianta organica.

7. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

8. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi, dovranno essere previsti criteri di supporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore e il Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Articolo 47 ISTITUZIONI

1. Nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo il Consiglio comunale costituisce, con atto motivato, le istituzioni la cui disciplina è demandata ad apposito regolamento che deve comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi comunali, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 48 NOMINA, REVOCA E MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA AGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ, DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale nomina gli amministratori delle società, delle aziende e delle istituzioni comunali sulla base di un documento programmatico proposto dalla Giunta, ovvero da 1/3 dei Consiglieri, contenen-

te la lista dei candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, scelti al di fuori del Consiglio Comunale ed in possesso di specifica competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti oltre che per funzioni di direzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private desumibili da analitico curriculum.

2. All'interno del Consiglio d'Amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza.

Articolo 49 ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia è sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 50 AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri relativi alla compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi che assicura.

2. La determinazione delle tariffe, da effettuare in rapporto ai costi effettivi dei servizi, può prevedere livelli differenziati di compartecipazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Articolo 51 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi e di valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre al controllo dell'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Segretario comunale, al Vice Segretario Vicario sugli aspetti gestionali delle attività e sui singoli atti fonda-

mentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Articolo 52 ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite e agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Funzionario Responsabile del procedimento di spesa. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 53 REVISORI DEI CONTI

1. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei Conti, individuandone le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Prevede, inoltre, meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi eletti e burocratici del Comune ed i Revisori.

2. Il Regolamento di contabilità disciplina le cause di ineleggibilità all'Ufficio di Revisore in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza. Ne prevede, inoltre, le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai Revisori, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci Revisori delle Società per azioni.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie previste dal Regolamento di contabilità i Revisori dei Conti riferiscono dei servizi e delle attività a cui sono preposti, con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi. Per specifici capitoli di bilancio particolarmente significativi per il valore programmatico che rivestono, indicati nel Regolamento di contabilità, i Funzionari Responsabili dei Servizi trasmettono semestralmente al Consiglio apposita scheda contenente la situazione aggiornata degli stessi con l'indicazione degli impegni assunti e dei programmi effettuati nel periodo considerato.

4. Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio delle pro-

prie funzioni, può disporre ispezioni, acquisire documenti, convocare gli impiegati del Comune o delle istituzioni che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Può inoltre disporre l'audizione degli Amministratori e del Direttore delle Aziende Speciali del Comune in qualsiasi altro Ente.

5. A richiesta del Consiglio Comunale o del Sindaco, i Revisori dei Conti partecipano e prendono la parola nel corso delle sedute del Consiglio.

6. Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

TITOLO VIII REVISIONE

Articolo 54 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di Ordinamento delle Autonomie Locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa del Comune comportano l'abrogazione delle norme del presente Statuto con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua il presente Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In deroga all'art. 18, co. 3 del presente Statuto, in sede di 1ª attuazione, l'elezione del Presidente del Consiglio viene effettuata nella 1ª seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto.

2. In deroga all'art. 36, 1º co. del presente Statuto in sede di 1ª attuazione, il Sindaco illustra le linee programmatiche dell'azione di governo entro cinque mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

